

CITTA' DI MOLFETTA

PROVINCIA DI BARI

---

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 177

del 6.5.2004

OGGETTO

Sentenza n.602/04 del Tribunale di Trani – Sezione Lavoro – Procedimento individuale iscritto al n.3132/2000 R.G. tra Spaccamento Pantaleo c/ Comune di Molfetta e ASL BA/2 (richiesta di aiuto personale ai sensi dell'art.700 c.p.c.).

L'anno duemilaquattro, il giorno sei del mese di maggio nella Casa Comunale, legalmente convocata, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori:

Sig.	MINERVINI	Tommaso	- SINDACO	- Presente
Dott.	MAGARELLI	Mauro G.ppe	- ASSESSORE	- Presente
Sig.	VISAGGIO	Francesco	- ASSESSORE	- Presente
Dott.	BRATTOLI	Mauro	- ASSESSORE	- Assente
Avv.	UVA	Pietro	- ASSESSORE	- Presente
Dott.	ANCONA	Antonio	- ASSESSORE	- Assente
Dott.	TAMMACCO	Saverio	- ASSESSORE	- Presente
Sig.	SOLIMINI	Maurizio	- ASSESSORE	- Presente
Dott.	MEZZINA	Maria	- ASSESSORE	- Presente
Sig.	NAPPI	Francesco S.	- ASSESSORE	- Assente
Sig.	MANGIARANO	Francesco	- ASSESSORE	- Presente

Presiede: **Tommaso Minervini – Sindaco**

Vi è l'assistenza del **Segretario Generale Suppl., dott. Vincenzo De Michele.**

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Pubblicata il 14.5.2004

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- La Sezione Lavoro del Tribunale di Trani, definitivamente pronunciando sul procedimento individuale iscritto al n.3132/2000, proposto dal Prof. Spaccavento Pantaleo c/ Il Comune di Molfetta e la ASL BA/2, - finalizzato all'ottenimento di un servizio di aiuto personale, che gli consentisse (essendo invalido al 100%) di svolgere la sua attività di insegnante presso il Liceo Classico "Leonardo da Vinci" di Molfetta - ha così statuito:
- " -rigetta il ricorso nei confronti dell'A.S.L. BA/2, compensando inter partes le spese di lite:
- -accoglie la domanda proposta nei confronti del Comune, in persona del Sindaco pro tempore, confermando l'obbligo a suo carico di assicurare il servizio di aiuto personale al Prof. Spaccavento, secondo le esigenze prospettate dal medesimo e dalla famiglia di lui per il periodo che va fino al suo definitivo pensionamento;
- -condanna il Comune di Molfetta al pagamento delle spese processuali - ivi comprese quelle del procedimento cautelare e di quello del reclamo - che li liquida in complessivi € 3.000,00, di cui € 50,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CAP, che distrae in favore del difensore del ricorrente.";
- Di tanto ha reso edotta la P.A. l'Avv. Paola Zaza (difensore dell'Ente giusta delibera di G.C. n.305 del 25.05.2000 e delibera n.546 del 14.09.2000, afferente l'estensione dell'incarico per la proposizione del reclamo ex art.669 c.p.c. avverso il provvedimento del Giudice del Lavoro e per iniziare la causa di merito), la quale, con missiva prot. n. 17068 del 14 aprile 2004, sottolineando l'infondatezza in fatto ed in diritto della decisione del Giudice nella detta sentenza, ha evidenziato la censurabilità dalla stessa in sede di appello;
- Visto il parere del Funzionario dell'Unità Autonoma AA.LL. che rappresenta la inopportunità per l'Ente di instaurare un giudizio che dovrebbe fare riferimento solo all'addebito delle spese processuali (€ 3.000,00) in quanto la materia del contendere è cessata essendo ormai in pensione il Prof. Spaccavento;
- Ritenuto opportuno, recependo il parere espresso dal Funzionario dell'Ufficio Legale, prendere atto della suddetta sentenza, non appellandola, resa dalla Sez. Lavoro del Tribunale di Trani sul giudizio instaurato dal Prof. Spaccavento c/ il Comune di Molfetta e la ASL BA/2;
- Acquisito il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, approvato con D. L.vo 18.08.2000 n.267, per quanto di competenza, solo dal Responsabile dell'Unità Autonoma AA. LL. per la regolarità tecnica, in quanto sul presente provvedimento non ha rilevanza il parere di regolarità contabile;
- Visto il vigente Statuto Comunale;
- Visto il T.U.EE.LL. approvato con D.L.vo 18.09.2000 n. 267;

A voti unanimi resi nei modi e termini di legge,

### DELIBERA

- 1) per quanto in narrativa, di prendere atto della sentenza n.602/2004 Sent. resa dalla Sez, Lavoro del Tribunale di Trani nel giudizio n.3132/2000 instaurato dal Prof. Spaccavento Pantaleo c/ il Comune di Molfetta e la A.S.L. BA/2, meglio descritto in premessa.
- 2) di dare atto che, ai sensi dell'art.9 del Regolamento Comunale approvato con delibera del C.C. n.169 del 13.11.1996, responsabile del procedimento è il Dr. Pasquale la Forgia.
- 3) di trasmettere la presente deliberazione all'Unità Autonoma Affari Legali per gli adempimenti consequenziali.